

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI INCENTIVI PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI TECNICHE

(art. 45 del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, come modificato dal D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209)

(Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 11/12/2025)

CAPO I - Principi generali

Art. 1 – Oggetto e finalità

Art. 2 - Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

Art. 3 - Destinatari

Art. 4 - Gruppo di lavoro

Art. 5 - Limite soggettivo dell'incentivo

Art. 6 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

Art. 7 - Quota del 20 per cento

CAPO II - Incentivo per lavori

Art. 8 - Graduazione della misura incentivante

Art. 9 - Disciplina delle varianti

Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III - Incentivo per servizi e forniture

Art. 11 - Graduazione della misura incentivante

Art. 12 - Disciplina delle varianti

Art. 13 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV - Incentivo per concessioni lavori e servizi

Art. 14 - Graduazione della misura incentivante

Art. 15 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO V – Norme comuni

Art. 16 - Principi in materia di valutazione

Art. 17 - Attività articolate e singole

Art. 18 - Assegnazioni coincidenti di più attività

Art. 19 – Accertamento attività

Art. 20 - Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

Art. 21 - Liquidazione dell'incentivo

Art. 22 – Tempistiche della liquidazione

Art. 23 – Informazione e confronto

CAPO VI - Incentivi per adesioni ad una CUC

Art. 24 – Incentivi per il personale della Centrale Unica di Committenza

CAPO I - Principi generali

Art. 1 - Oggetto e finalità.

1. Il presente documento stabilisce i criteri per la determinazione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 e si applica alle attività compiute nell'ambito di affidamenti di lavori, servizi e forniture successivi al 01 gennaio 2025, incluso il personale con qualifica dirigenziale.
2. L'attribuzione degli incentivi economici, nell'ottica del principio del risultato, è finalizzata a stimolare l'incremento delle professionalità interne al Comune di San Giovanni Ilarione di seguito anche solo "Ente", o di quelle a convenzione e interne ad altri enti pubblici e, per conseguenza, a ridurre il ricorso a professionisti esterni, con evidente contenimento della spesa in materia.

Art. 2 - Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui al successivo art. 3, co. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente documento.
2. La disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture nel caso in cui sia nominato il Direttore dell'Esecuzione diverso dal RUP.
L'elenco dei servizi di particolare complessità al quale applicare l'incentivo è indicato nell'art. 32, comma 2, dell'Allegato II.14.
Sono sempre considerati servizi di particolare importanza gli interventi di importo superiore ad € 500.000,00 e, indipendentemente dall'importo, gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, le prestazioni che richiedono una pluralità di competenze, gli interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità e i servizi che, per ragioni concernenti l'organizzazione interna della stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di più unità organizzative diverse da quelle cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.
3. Nel caso di attivazione di opzioni o rinnovi previsti negli atti di affidamento, si può riconoscere un importo maggiorato dell'incentivo, ove previsto nel quadro economico iniziale dell'appalto e a condizione che la clausola sia poi effettivamente attivata dal RUP.
4. L'incentivo è riconosciuto anche negli affidamenti diretti, nelle concessioni e nei contratti di partenariato pubblico-privato (PPP), come previsto dalle recenti modifiche normative. Inoltre, l'incentivo può essere riconosciuto anche in caso di adesione a convenzioni Consip o ad altri strumenti di centralizzazione degli acquisti, a condizione che l'amministrazione aderente svolga attività tecniche rientranti tra quelle incentivabili, in conformità all'art. 45 del Codice.
5. Negli incentivi rientrano anche le adesioni a convenzioni ed accordi quadro dei soggetti aggregatori;
6. Per gli affidamenti diretti relativi a progetti PNNR digitali, la base d'asta per il calcolo degli incentivi è costituita dal prezzo contrattualizzato (IVA esclusa) e non dall'importo forfettario (lump sum) del contributo PNNR.
7. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA

esclusa, al netto delle opzioni e al lordo dei costi della manodopera, degli oneri della sicurezza senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali. Il contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione e del relativo bilancio, dovrà essere inserito nel quadro economico, non rientrando nella quota dell'incentivo tecnico.

L'importo dell'incentivo è destinato:

- a. ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 3, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 4, per una quota dell'80%;
 - b. alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
8. Ai fini di cui ai precedenti commi, il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice e al presente documento, fatte salve le indicazioni fornite dal MEF – RGS nella nota n. 225298/23 ed eventuali successive.

Art. 3 - Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 2 relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, personale dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice, incluso il personale con qualifica dirigenziale, in conformità alle modifiche introdotte dal D.lgs. 209/2024.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i dipendenti – con qualifica dirigenziale e non - che svolgono le seguenti attività tecniche:
 - responsabile unico del progetto - RUP;
 - collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico amministrativa dell'intervento;
 - responsabile di procedimento per la fase di affidamento;
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - predisposizione dei documenti di gara (bando – disciplinare di gara, lettera invito ecc.);
 - direzione dei lavori (compresa regolare esecuzione);
 - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - direzione dell'esecuzione (compresa verifica di conformità);
 - collaboratori del direttore dell'esecuzione;
 - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - collaudo tecnico-amministrativo;
 - regolare esecuzione;
 - verifica di conformità;
 - collaudo statico;
 - coordinamento dei flussi informativi;

- i collaboratori dei suddetti soggetti.
- 3. Nell'ambito dei destinatari degli incentivi sono comprese anche le figure dirigenziali. Esulano dall'ambito delle funzioni tecniche le attività amministrative che, sebbene complesse, presiedono alla liquidazione dell'incentivo, che costituisce la fase di natura contabile e finanziaria che conclude l'intero procedimento senza esserne parte costitutiva.
- 4. Gli incentivi tecnici possono essere ripartiti anche tra i collaboratori dei RUP o dei soggetti che svolgono funzioni tecniche, indipendentemente dal profilo tecnico o amministrativo, in quanto le disposizioni normative prevedono espressamente la possibilità di ripartire gli incentivi tecnici anche tra i "collaboratori" del RUP o dei soggetti che svolgono funzioni tecniche, senza specificarne il profilo tecnico o amministrativo.

Art. 4 - Gruppo di lavoro

1. Il Dirigente, all'avvio delle procedure di affidamento, individua il "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascun membro, compresi i responsabili di fase, se nominati e le relative percentuali.
Egli, con provvedimento motivato, può modificare o revocare gli incarichi, disponendo contestualmente in ordine alle conseguenze derivanti sulle quote di partecipazione individuale originariamente previste.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente, nonché il personale in comando o in distacco presso l'Ente, se coinvolto nelle attività incentivabili.
3. Al fine di valorizzare la professionalità del personale, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, purché dotato delle specifiche competenze richieste per ogni tipologia di appalto.
4. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal Dirigente, dando conto delle esigenze sopraggiunte.
Nel provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti dello stesso gruppo.
5. I dipendenti e i responsabili di fase indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub-procedimenti e delle attività assegnate.
6. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai membri coinvolti, secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle allegate al presente documento.

Art. 5 - Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale; tale limite è aumentato del 15 per cento ove siano adottati i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del Codice.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Art. 6 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente documento:
 - a. gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata, anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b. i lavori nonché gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a €. 40.000,00 (quarantamila euro);
 - c. i contratti esclusi dall'applicazione del Codice ai sensi dell'art. 56;
 - d. i lavori in amministrazione diretta;
 - e. le attività di carattere ordinario e gestionale che non rientrano tra quelle espressamente previste nell'allegato I.10 del Codice;
 - f. le attività svolte dai dipendenti per le quali sia prevista un'ulteriore forma di remunerazione specifica, onde evitare sovra incentivazione;
 - g. i servizi e le forniture per cui non sia nominato un Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), ove previsto dalla normativa vigente.

Art. 7 - Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 2 è incrementata da:
 - la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 5, co. 1;
 - la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente di cui all'art. 20 del presente disciplinare;
 - la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente;
 - le eventuali economie derivanti dalla gestione dell'incentivo e non attribuite nel corso dell'anno di riferimento.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione.
Rientrano in questo ambito:
 - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture (BIM);
 - l'implementazione e l'integrazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e della gestione amministrativa;
 - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli e la digitalizzazione dei processi amministrativi.
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
 - attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche, anche attraverso corsi di aggiornamento certificati;
 - la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale;
 - lo sviluppo e l'adozione di strumenti di gestione digitale dei contratti pubblici in conformità con le direttive nazionali ed europee sulla digitalizzazione degli appalti.

CAPO II - Incentivo per lavori

Art. 8 - Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima, indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare, la percentuale da applicare è definita in base alle fasce indicate nella sottostante tabella

Opere	
da Euro 40.000,00 a Euro 1.000.000,00	percentuale del 2 %
da Euro 1.000.000,00 a soglia di rilevanza europea	percentuale del 1,8 %
Importo superiore alla soglia di rilevanza europea	Percentuale del 1,6 %

2. Nel caso di contratti misti (che hanno ad oggetto due o più tipi di prestazioni) le quote si riferiscono al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto in questione. In ogni caso dalla base di calcolo della quota dell'incentivo è decurtato l'importo dei contratti che sarebbero stati esclusi dall'applicazione del presente disciplinare se considerati separatamente.
3. Gli incentivi possono essere attribuiti anche per adesioni alle convenzioni quadro/accordi quadro di soggetti aggregatori, con riferimento alle sole pertinenti attività svolte dal personale interno all'Ente.

Art. 9 - Disciplina delle varianti

1. Qualora siano previsti lavori opzionali, l'incentivo è calcolato sul solo importo contrattuale presunto.
L'accantonamento delle somme relative alle parti opzionali e alle modifiche contrattuali di cui all'art. 120, lett. a), del Codice avviene con il provvedimento di esercizio dell'opzione o modifica, limitatamente alle funzioni relative all'esecuzione e alla verifica dell'esecuzione.
2. Le varianti conformi all'art. 120, co. 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura. L'incentivo è calcolato esclusivamente sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie, nel rispetto del limite massimo del 2% previsto dall'art. 45 del Codice.
Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, co. 13, del Codice e deve essere oggetto di specifica attestazione da parte del dirigente competente.
3. Non comportano, in ogni caso, la maturazione di incentivi le varianti di cui all'art. 120, co. 1, lett. b), e di cui all'art. 120, co. 3, del Codice.
4. Non concorrono alla determinazione dell'incentivo le varianti derivanti da errori progettuali o da carenze nella fase di pianificazione e progettazione.
La natura dell'errore deve essere formalmente attestata dal RUP e validata con provvedimento della Stazione Appaltante, previo accertamento delle responsabilità tecniche.
5. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente documento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come *“funzionale”* ovvero *“prestazionale”*.

In tali casi, l'incentivo è determinato sulla base delle somme effettivamente stanziare per il singolo lotto, in proporzione all'importo complessivo del progetto.

Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di funzioni tecniche relative a lavori sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:
 - competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
 - tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
 - complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.
2. La ripartizione delle risorse di cui al co. 1 è disciplinata dalla sottostante tabella

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile unico del progetto	30 %
Programmazione della spesa per investimenti	10 %
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico – amministrativa dell'intervento	10 %
Redazione progettazione e coordinamento sicurezza	10 %
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	5 %
Predisposizione dei documenti di gara	15 %
Direzione dei lavori/collaudo	10 %
Rendicontazione	10 %
Totale	100,00 %

Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili e sono comprensive dei corrispondenti oneri riflessi.

3. La percentuale indicata nella tabella è destinata a incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
In caso di accorpamento di più fasi progettuali in un'unica attività, l'incentivo viene adeguatamente distribuito per riconoscere il lavoro effettivamente svolto.
4. Qualora una o più attività previste nella tabella non vengano svolte singolarmente ma siano integrate in un'altra fase della procedura, la riparametrazione dell'incentivo avviene per garantire il riconoscimento delle attività effettivamente svolte dal personale interno.
La riparametrazione deve essere motivata e approvata con specifico provvedimento del dirigente responsabile, assicurando coerenza con l'importo totale degli incentivi disponibili e con il limite massimo del 2% stabilito dal Codice dei contratti pubblici.
5. Se una o più attività non vengono svolte e non risultano integrate in altre fasi, le risorse corrispondenti confluiscono nella quota del 20% di cui all'art. 7 e sono destinate agli investimenti in innovazione e formazione del personale.

CAPO III - Incentivo per servizi e forniture

Art. 11 - Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento.
2. La percentuale da applicare è definita in base alla sottostante tabella

SERVIZI/FORNITURE	
da Euro 40.000,00 a Euro 221.000,00	percentuale del 2 %
da Euro 221.000,00	percentuale del 1,8 %

3. Nel caso di contratti misti (che hanno ad oggetto due o più tipi di servizi o forniture) le quote si riferiscono al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto in questione.
4. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti esclusivamente a condizione che sia nominato il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), ai sensi dell'art. 113 del Codice.

Art. 12 - Disciplina delle varianti

1. Si rimanda all'art. 9 del presente disciplinare

Art. 13 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di funzioni tecniche relative a servizi e forniture sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:
 - competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
 - tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
 - complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.
2. La ripartizione delle risorse di cui al co. 1 è disciplinata dalla seguente tabella:

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile unico del procedimento	35 %
Programmazione della spesa per investimenti	10 %
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	10 %
Redazione del progetto e relazione finale	10 %
Predisposizione dei documenti di gara	15 %
Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo	20 %
Totale	100,00%

Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili e sono comprensive dei corrispondenti oneri riflessi.

3. La percentuale indicata nella tabella è destinata a incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

L'assegnazione dell'incentivo avviene in proporzione al grado di responsabilità e al contributo effettivo apportato dai singoli soggetti, nel rispetto dei criteri definiti dall'ente e delle normative vigenti.

In caso di accorpamento di più fasi progettuali in un'unica attività, l'incentivo viene adeguatamente distribuito per riconoscere il lavoro effettivamente svolto.

4. Qualora una o più attività previste nella tabella non vengano svolte singolarmente ma siano integrate in un'altra fase della procedura, la riparametrazione dell'incentivo avviene per garantire il riconoscimento delle attività effettivamente svolte dal personale interno.

La riparametrazione deve essere motivata e approvata con specifico provvedimento del dirigente responsabile, assicurando coerenza con l'importo totale degli incentivi disponibili e con il limite massimo del 2% stabilito dal Codice dei contratti pubblici.

5. Se una o più attività non vengono svolte e non risultano integrate in altre fasi, le risorse corrispondenti confluiscono nella quota del 20% di cui all'art. 7 e sono destinate agli investimenti in innovazione e formazione del personale.

CAPO IV– Incentivo per concessioni lavori servizi e forniture e PPP

Art. 14 - Graduazione della misura incentivante

1. In applicazione dell'art. 45 del codice dei contratti co. 2 ultimo periodo si definisce la seguente modalità di retribuzione quale incentivazione per le concessioni o partenariato pubblico privato delle funzioni svolte dei dipendenti la cui misura incentivante è così graduata in ragione della complessità dei lavori o servizi in affidamento.

Opere	
da Euro 40.000,00 a Euro 1.000.000,00	percentuale del 2 %
da Euro 1.000.000,00 a soglia di rilevanza europea	percentuale del 1,8 %
Importo superiore alla soglia di rilevanza europea	Percentuale del 1,6 %

SERVIZI/FORNITURE	
da Euro 40.000,00 a Euro 221.000,00	percentuale del 2 %
da Euro 221.000,00	percentuale del 1,8 %

2. Nei contratti di concessione la quota dell'incentivo è calcolata sul valore della concessione calcolato ai sensi dell'art. 179 del Codice.
3. La percentuale da applicare è definita in base alle fasce indicate nelle tabelle di cui all'art. 8 relativamente ai lavori e di cui all'art. 11 relativamente a servizi e forniture.
4. Gli incentivi per le concessioni di servizi sono attribuiti esclusivamente a condizione che sia nominato il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), ai sensi dell'art. 113 del Codice.

Art. 15 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative alle attività inerenti alla concessione e le altre procedure di PPP sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del

gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nelle tabelle di cui all'art. 10 per i lavori ed art. 13 per servizi e forniture definite in relazione alle specifiche attività da svolgere.

CAPO V - Norme comuni

Art. 16 - Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito a ciascun destinatario secondo le rispettive quote attribuite in fase di costituzione del gruppo di lavoro.
2. L'incentivo è corrisposto esclusivamente per le attività effettivamente svolte.
3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del dirigente deve basarsi su idonei elementi valutativi, che devono essere esplicitati nelle modalità di cui all'art. 19 del presente documento.

Art. 17 - Attività articolate e singole

1. Qualora un'attività sia svolta da più figure professionali (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore dell'esecuzione e direttori operativi), spetta alla figura principale attestare il ruolo e il livello di partecipazione degli altri soggetti assegnati alla medesima attività. La ripartizione dell'incentivo avviene all'interno della percentuale assegnata, con l'indicazione delle quote spettanti a ciascun componente del gruppo di lavoro, tenendo conto dell'effettivo apporto prestato.
2. In assenza di collaboratori o altre figure aggiuntive per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è attribuita al responsabile dell'attività, previo accertamento del rispetto dei presupposti per la corresponsione.
In ogni caso, l'assegnazione dell'incentivo deve essere conforme ai principi di equità e proporzionalità definiti nel presente disciplinare.

Art. 18 - Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, le relative percentuali si sommano, fermo restando il rispetto del limite massimo previsto dal Codice dei contratti pubblici.

Art. 19 - Accertamento delle attività svolte

1. Gli incentivi per le funzioni tecniche vengono corrisposti dal Responsabile di servizio preposto alla struttura competente, sentito il RUP se diverso dal Responsabile del servizio, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell'incentivo.
2. Il Funzionario competente redige per ciascun intervento una relazione, adeguatamente motivata, che accerta:
 - le risorse potenzialmente erogabili (corrispondenti all'importo minore tra quello accantonato e/o previsto in bilancio e il valore quantificato ai sensi degli artt. 8, 14 e 14);
 - la verifica del rispetto dei tempi e dei costi previsti, e il calcolo delle eventuali decurtazioni, ai sensi dell'articolo successivo;
 - la suddivisione dell'incentivo tra gruppi di lavoro;
 - le attività svolte internamente da ciascuna unità di personale, richiamando l'atto di costituzione del gruppo di lavoro e le successive modifiche intervenute;
 - la quota spettante a ciascuna unità di personale;

- le quote non erogate da destinare al fondo innovazione.

Art. 20 - Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo, salvo che il ritardo sia giustificato da cause di forza maggiore o da eventi imprevedibili non imputabili ai soggetti incentivati.
2. Qualora si verificano ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120 del Codice o da eventi straordinari e non prevedibili, l'incentivo riferito alla direzione lavori, al RUP e ai loro collaboratori è ridotto secondo le percentuali stabilite nella tabella seguente:

TIPOLOGIA INCREMENTO	MISURA DELL'INCREMENTO	RIDUZIONE INCENTIVO
Tempi di esecuzione	Entro il 20% dell'incremento	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120 del Codice, l'incentivo spettante al Responsabile del progetto, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà decurtato del 10%.
4. Il calcolo delle decurtazioni è riferito alla singola attività e non ha effetto sugli altri gruppi di attività.
5. Non influiscono sulla determinazione dell'incentivo erogabile i ritardi e costi non imputabili al personale ma dovuti, a titolo esemplificativo, a:
 - modifiche di cui all'art. 120 del Codice;
 - sospensioni di cui all'art 121 del Codice;
 - inadempienze della ditta appaltatrice;
 - modifiche normative, delle clausole contrattuali o dei documenti di programmazione dell'Ente;
 - eventi eccezionali e imprevedibili;
 - responsabilità di professionisti esterni.

Art. 21 - Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione dell'incentivo è effettuata dal Responsabile di Area Finanziaria, previa verifica dell'effettività delle attività svolte e dei relativi tempi, dopo aver preso atto della relazione effettuata dal Responsabile competente nella quale ha accertato ed attestato le specifiche attività eseguite dai dipendenti sulla base delle schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

2. Nel caso di erogazione degli incentivi al personale dell'Area Finanziaria, al fine di evitare un possibile conflitto di interessi e garantire la terzietà del soggetto deputato al controllo in tale ambito, sarà il Segretario Comunale a procedere con la liquidazione dell'incentivo, dopo aver preso atto della relazione effettuata dal Responsabile dell'Area Finanziaria nella quale ha accertato ed attestato le specifiche attività eseguite dai dipendenti sulla base delle schede di rendicontazione.

Art. 22 – Tempistiche della liquidazione

1. La liquidazione dell'incentivo avviene ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione ovvero della certificazione concernente la positiva verifica di conformità dei lavori, servizi o forniture.
2. La liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche nei lavori, forniture e servizi di durata pluriennale avviene al termine di ogni anno, in relazione alla rispettiva prestazione eseguita nell'annualità, purchè venga rispettato il principio del risultato, ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 36/2023.

Art. 23 – Informazione e confronto

1. Il Dirigente afferente alle funzioni del personale fornisce informazione alla Rappresentanza Sindacale Unitarie e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente disciplinare, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18.7.2023 n. 358.

CAPO VI - Incentivi per la CUC

Art. 24 – Incentivi per il personale della Centrale Unica di Committenza

1. In caso di affidamento mediante soggetti qualificati diversi dal Comune di San Giovanni Ilarione, all'ente che gestisce la fase di affidamento è destinata la quota individuata nella Convenzione sottoscritta con la centrale di committenza.